



## **CITTA' DI GRAVELLONA TOCE**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

### **UFFICIO TECNICO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA,  
INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI  
IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO ABITATO  
DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE.**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del contratto**
- Art. 2 – Durata del contratto**
- Art. 3 – Tempi di esecuzione**
- Art. 4 – Pagamento del canone**
- Art. 5 – Imposta sulla pubblicità**
- Art. 6 – Garanzie**
- Art. 7 – Cessione del contratto e subappalto**
- Art. 8 – Fallimento dell’aggiudicatario**
- Art. 9 – Recesso unilaterale**
- Art. 10 – Risoluzione per inadempimento**
- Art. 11 – Responsabilità dell’aggiudicatario**
- Art. 12 – Localizzazione e realizzazione degli impianti**
- Art. 13 – Obbligo di manutenzione**
- Art. 14 – Aree circostanti gli impianti.**
- Art. 15 – Variazione della localizzazione di impianti**
- Art. 16 – Trasferimento degli impianti già installati**
- Art. 17 – Varianti dell’oggetto dell’appalto**
- Art. 18 – Controllo**
- Art. 19 – Acquisizione degli impianti**
- Art. 20 – Riservatezza**
- Art. 21 – Elezione di domicilio e foro competente**
- Art. 22 – Spese contrattuali**
- Art. 23 – Rinvio alla normativa vigente**
- Art. 24 – Clausole da approvare specificamente**

## **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari nel Centro Abitato del Comune di Gravellona Toce, nelle aree e secondo le tipologie e quantità indicate nel piano generale degli impianti pubblicitari e nella documentazione facente parte degli atti di gara e di cui l'impresa ha preso visione ed accettato il contenuto.

## **Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipulazione.

## **Art. 3- TEMPI DI ESECUZIONE**

L'installazione ed il collaudo degli impianti potranno avvenire entro l'intera durata del contratto. Le singole autorizzazioni per l'installazione degli impianti decadranno in ogni caso al termine del contratto.

In ogni caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'amministrazione l'intero canone il canone di cui all'art. 4.

## **Art. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE**

Il canone annuale risultante dal verbale di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto all'Amministrazione con le seguenti modalità:

- Pagamento anticipato del 60% di ogni annualità entro il 1 giugno di ogni anno;
- Pagamento del canone residuo pari al 40% di ogni annualità entro il 1 dicembre di ogni anno;

Il ritardo nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 5 – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo ai sensi all'art.6 del D.lgs. 507/93 e s.m.i., dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 507/93 e s.m.i. ai fini dell'imposta sulla pubblicità e corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

L'imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadri relativi a ciascun impianto secondo il sistema del c.d. "vuoto per pieno".

Non si fa obbligo all'impresa aggiudicataria di presentare le denunce di nuova esposizione che saranno a carico di coloro che producono o vendono la merce o forniscono i servizi oggetto della pubblicità.

In luogo dell'imposta sulla pubblicità, l'aggiudicatario sarà soggetto all'applicazione del corrispondente canone, nei termini previsti dalla legge, ove e quando l'amministrazione decidesse di disporre l'applicazione o la normativa ne prevedesse la sostituzione obbligatoria.

Se il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo non avvenga entro i termini di scadenza, il contratto s'intenderà risolto di diritto e gli impianti installati diverranno immediatamente di proprietà comunale, salvi e impregiudicati i danni, calcolati con il criterio di cui all'art 4, secondo capoverso.

## **Art. 6 – GARANZIE**

A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente contratto l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa "a prima richiesta" con durata pari a quella contrattuale.

Essa dovrà contenere:

- L'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 c.c.;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- la rinuncia, in deroga all'art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune;
- la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l'Ente appaltante, il Foro competente è esclusivamente quello di Verbania.

Tale garanzia dovrà avere un importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l'aggiudicatario deve al Comune, comporta l'escussione di parte o di tutta la cauzione.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita entro 15 giorni dalla richiesta inviatagli dall'Amministrazione. L'inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La cauzione sarà svincolata al momento in cui le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all'esecuzione del contratto, compresa l'acquisizione in proprietà degli impianti in buono stato di manutenzione, come stabilito dall'art.19. A seguito del provvedimento di svincolo la cauzione verrà restituita all'aggiudicatario.

## **Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto nemmeno parzialmente.

È prevista la facoltà di subappalto nel limite del 30% dell'importo del contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dall'aggiudicatario nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

L'affidamento in subappalto del servizio è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che la ditta indichi in sede di offerta la volontà di subappaltare
- 2) che l'aggiudicatario trasmetta all'amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto di subappalto;
- 3) che, unitamente alla copia del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmetta alla Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità ad eseguire il servizio assegnato;
- 4) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

#### **Art. 8 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO**

In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto e gli impianti diverranno di proprietà del Comune.

In nessun caso il Comune di Gravellona Toce sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

#### **Art. 9 – RECESSO UNILATERALE**

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse pubblico, previo pagamento di quella quota delle spese sostenute e dei lavori eseguiti corrispondente all'ammortamento degli stessi per il periodo residuo dell'appalto, maggiorato del 20%

#### **Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455 C.C.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

#### **Art. 11 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze vengono arrecati a persone e/o cose durante la vigenza del contratto; l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità od onere.

A tal fine l'aggiudicatario deve contrarre, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per un massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000.

Copia della polizza dovrà essere depositata prima della stipulazione del contratto; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

## **Art. 12 - LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

La localizzazione puntuale degli impianti verrà autorizzata dal dirigente competente con proprio provvedimento, sulla base di specifica richiesta inoltrato dalla ditta aggiudicataria ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità e del piano generale degli impianti pubblicitari Comunale.

Gli impianti dovranno essere realizzati sulla base delle specifiche tecniche contenute negli allegati di gara, nel regolamento sulla pubblicità e nel piano degli impianti pubblicitari; dovranno essere realizzati a regola d'arte ed avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica.

L'aggiudicatario, in conformità al regolamento comunale sulla pubblicità, dovrà identificare ciascun impianto con una targhetta indicativamente di dimensioni di 20x10 cm, saldamente ancorata alla struttura e riportante:

- il proprio logo e i propri dati identificativi
- un proprio numero identificativo
- il numero, la data dell'autorizzazione e l'Amministrazione rilasciante
- la via e progressiva chilometrica.

Per le frecce segnaletiche sarà consentita l'applicazione di targhetta più piccola o adesivo sul retro o sul bordo.

L'elenco degli impianti installati con il numero identificativo e l'esatta ubicazione (nome via e progressiva chilometrica/indicazione planimetrica) dovrà essere consegnato anche al Comune e mantenuto aggiornato;

## **Art. 13 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE**

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Il Dirigente responsabile potrà segnalare all'aggiudicatario, mediante avviso scritto, il cattivo stato di manutenzione degli impianti; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a ripristinarne il decoro entro 10 giorni; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a 100 €, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o

indirettamente da loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso anche in mancanza di messaggio pubblicitario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro 10 giorni dall'evento; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a 100 €, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 14 - AREE CIRCOSTANTI GLI IMPIANTI.**

Le aree immediatamente circostanti gli impianti, dovranno essere mantenute a prato a cura dell'aggiudicatario.

La manutenzione dovrà comprendere il taglio periodico dell'erba, la pulizia dell'area interessata e l'eventuale inerbimento.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti dai commi precedenti, nonché di quelli contenuti nell'art. 13 del presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere d'ufficio, addebitando l'importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione depositata.

#### **Art. 15 – VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI**

L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando.

Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo ove situare gli impianti residui, anche facente parte di altro lotto (macroarea) a proprio insindacabile giudizio.

Lo stesso accadrà in caso di decisione dell'Amministrazione di non installare taluni degli impianti nelle sedi previste per motivi di interesse pubblico.

#### **Art. 16 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA' INSTALLATI**

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata. L'impresa dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie spese entro 30 giorni; il canone dovuto in tal caso non subirà variazioni.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto, sarà applicata una penale, di € 50 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Comune potrà in ogni caso provvedere d'ufficio, con addebito delle spese sulla cauzione depositata.

#### **Art. 17 – VARIAZIONI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO.**

A causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o del piano degli impianti pubblicitari oppure a causa di circostanze imprevedute od imprevedibili, accertate dall'Amministrazione, la stessa può disporre la variazione in aumento o in diminuzione della consistenza degli impianti individuata in sede di gara.

Il valore complessivo delle variazioni di cui sopra non potrà comunque superare il 20% del valore originario dell'appalto.

La maggiore o minore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall'amministrazione, effettuata tenendo conto della variazione di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di accettare l'eventuale diminuzione ma sarà libero di non accettare l'eventuale incremento dell'oggetto dell'appalto. In questo caso l'Amministrazione potrà mettere in gara gli impianti aggiuntivi.

### **Art. 18 - CONTROLLO**

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità (Delibera C.C. 75 del 24/09/2009) e dal Piano degli impianti pubblicitari (Delibera C.C. n° 84 del 30/11/2009).

L'aggiudicatario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini della repressione dell'abusivismo, l'aggiudicatario effettua la vigilanza sulle installazioni pubblicitarie effettuate da terzi sulla propria macroarea di competenza, segnalando al Comune eventuali presunte irregolarità.

### **Art. 19 – ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI**

Alla scadenza del contratto gli impianti realizzati dall'aggiudicatario diverranno di proprietà del Comune, senza obbligo di indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.

L'Amministrazione procederà, in contraddittorio con l'aggiudicatario, alla verifica degli impianti per constatarne lo stato di manutenzione.

Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Amministrazione e dall'incaricato della Ditta.

Nel caso in cui gli impianti non siano in buono stato di manutenzione, la ditta dovrà sistemarli a propria cura e spese.

#### **Art. 20 – RISERVATEZZA**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è garantita riservatezza secondo le disposizioni del D.Lgs.196/03.

#### **Art. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di Gravellona Toce.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Verbania.

#### **Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese di ogni genere relative al contratto.

#### **Art. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché al Regolamento dei contratti del Comune di Gravellona Toce, del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

#### **Art. 24 - CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE**

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate:

- art. 2 – Durata del Contratto
- art. 3 – Tempi di esecuzione
- art. 4 – Pagamento del canone
- art. 5 – Imposta sulla pubblicità e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- art. 6 – Garanzie
- art. 7 – Cessione del contratto e subappalto
- art. 8 – Fallimento dell'aggiudicatario
- art. 9 – Recesso unilaterale
- art.10 – Risoluzione per inadempimento
- art.11 – Responsabilità dell'aggiudicatario
- art.13 – Obbligo di manutenzione
- art.14 – Aree circostanti gli impianti.
- art.15 – Variazione della localizzazione di impianti
- art.16 – Trasferimento degli impianti già installati
- art.17 – Varianti dell'oggetto dell'appalto

- art.18 – Controllo
- art.19 – Acquisizione degli impianti
- art.21 – Elezione di domicilio e foro competente
- art.22 – Spese contrattuali